

Rateazione debiti fiscali (art. 1, comma 4- <i>bis</i>)	Gli enti pubblici dello Stato possono, su richiesta del debitore che versi in situazioni di obiettiva difficoltà economica, ancorché intercorra contenzioso con lo stesso ovvero lo stesso già fruisca di una rateizzazione, riconoscere al debitore la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate costanti, ovvero in rate variabili. Tale disposizione non trova applicazione in materia di crediti degli enti previdenziali nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie. Inoltre, in presenza della segnalazione di pendenze nei confronti dell'A.F. (art. 48-<i>bis</i>, D.P.R. n. 602/1973), il soggetto pubblico è comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che eccedono l'ammontare del debito per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
Cessione eccedenze IRES di gruppo (art. 2, comma 3)	In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione pari a 2.065 euro (art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997).
Esenzione IVA per i collegi universitari (art. 2, comma 4- <i>bis</i>)	L'esenzione IVA per i collegi universitari prevista con la Finanziaria 2007 (art. 1, comma 604, legge n. 296/2006) si intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da enti che hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari, nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative (art. 1, comma 4, legge n. 338/2000).
Responsabilità ai fini IVA negli appalti (art. 2, comma 5- <i>bis</i>)	Sostituendo la precedente disposizione (art. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006) viene previsto che - in caso di appalto di opere o di servizi - il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento.
Spesometro (art. 2, comma 6)	Pur confermando la trasformazione dello spesometro, dal 2012, in un vero e proprio elenco clienti-fornitori, con una modifica introdotta in sede di conversione del D.L. è stato previsto che per gli operatori finanziari (art. 11, comma 2, D.L. n. 201/2011), le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione all'Anagrafe tributaria (art. 7, D.P.R. n. 605/1973).
Regime IVA beni usati (art. 2, comma 6- <i>bis</i>)	Il regime speciale IVA per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. n. 41/1995) si applica anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o di soggetti passivi d'imposta comunitari in regime di franchigia nel proprio Stato membro e da soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione al regime speciale.

Esonero da fattura per i tour turistici (art. 2, comma 13- <i>ter</i>)	Non è obbligatoria l'emissione di fattura per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi simili, effettuate dalle agenzie di viaggi e turismo. In tal caso, l'operazione può essere certificata con scontrino/ricevuta fiscale (art. 22, comma 1, lettera 6- <i>bis</i> , D.P.R. n. 633/1972).
Regime premiale per la trasparenza (art. 2, comma 13- <i>quater</i>)	Esteso il ricorso agli intermediari abilitati per svolgere alcuni adempimenti previsti dal regime premiale per la trasparenza introdotto dal D.L. Salva Italia - art. 10, D.L. n. 201/2011). Infatti, oltre a quanto già previsto (art. 10, comma 2), è possibile ricorrere all'aiuto di un intermediario per fornire all'Agenzia delle Entrate i dati utili per la predisposizione: a) delle liquidazioni periodiche IVA , dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA (comma 3, lettera a); b) del modello 770 semplificato , del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute (comma 3, lettera b).
Innalzamento del limite per l'uso del contante (art. 3, commi 1-2)	L'esenzione dagli obblighi relativi all'uso del contante da parte dei commercianti al minuto e delle agenzie di viaggi e turismo nei confronti dei turisti si trasforma in un innalzamento del limite dagli attuali 1.000 euro a 15.000 euro . Inoltre, nella comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate dovrà essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare. Infine, per "raccordare" le modifiche introdotte con quanto previsto originariamente dal decreto, viene ora disposto che i soggetti sopra indicati comunicano all'Agenzia delle Entrate le operazioni di importo unitario non inferiore a 1.000 euro , effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Pagamento stipendi e pensioni superiori a 1.000 euro (art. 3, commi 3-4- <i>ter</i>)	Slitta, al 1° luglio 2012 (nel testo originario del D.L. lo slittamento era al 1° maggio), l'efficacia della disposizione che prevede il pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro solo ed esclusivamente tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali (art. 12, comma 2, D.L. n. 201/2011). Inoltre, in sede di conversione del D.L. sono state introdotte le seguenti ulteriori disposizioni: • per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni, compensi e ogni altro emolumento comunque corrisposti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali e dai loro enti, che siano impossibilitati, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane Spa, è consentito ai soggetti che risultino, alla stessa data, delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti; • in deroga alle vigenti disposizioni di legge, il delegato deve presentare alle banche o a Poste italiane Spa copia della documentazione già autorizzata dall'ente erogatore attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché una dichiarazione dello stesso delegato attestante la sussistenza della documentazione comprovante gli impedimenti di cui sopra;

	• entro il 30 giugno 2012 i beneficiari dei pagamenti pensionistici erogati dall'INPS, indicano un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l'indicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario del pagamento; • se l'indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi al decorso del termine del 30 giugno 2012, le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo. Se l'indicazione non è effettuata nei tre mesi successivi, le banche, Poste italiane Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento provvedono alla restituzione delle somme all'ente erogatore. Nel corso dei tre mesi successivi al 30 giugno 2012, il beneficiario ottiene il pagamento mediante assegno di traenza; • ai fini del limite di 1.000 mensili che fa scattare il divieto di pagamento degli stipendi/pensioni in contanti sono comunque escluse le somme corrisposte a titolo di tredicesima mensilità.
Bollettario madre-figlia (art. 3, comma 4- <i>quater</i>)	Adeguati i limiti di volume d'affari per la tenuta del bollettario madre-figlia (art. 32, comma 1 D.P.R. n. 633/1972). I limiti vengono portati a 400.000 euro per le imprese che prestano servizi e per gli esercenti arti e professioni e a 700.000 euro per le altre attività.
Pignoramento di credito verso terzi (art. 3, comma 5, lettere a e b)	Intervenendo sul limite di pignorabilità di stipendi, salari o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego parzialmente si deroga, per la riscossione a mezzo ruolo, alle previsioni del Codice di procedura civile in materia. Pertanto, per importi fino a 2.500 euro (contro i 5.000 euro della versione originaria), vengono previsti limiti di pignorabilità più bassi di quelli processual-civilistici.
Fringe benefits frequenza asili nido e colonie (art. 3, comma 6- <i>bis</i>)	Estesa la non imponibilità, ai fini IRPEF, dei fringe benefit relativi alla frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari a carico dei lavoratori, nonché per le borse di studio a favore dei medesimi familiari (art. 51, comma 2, lettera f- <i>bis</i> , TUIR). Infatti, oltre a alle somme corrisposte ora sono esclusi da imposizione anche i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro.
Spese di manutenzione e riparazione (art. 3, comma 16- <i>quater</i>)	Eliminata, dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, la disposizione del TUIR che prevedeva per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione delle spese di manutenzione, riparazione e ammodernamento in proporzione alla durata del possesso commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. (art. 102, comma 6, TUIR).
Tassa di stazionamento (art. 3, comma 16- <i>quater</i>)	La tassa di stazionamento per le unità da diporto introdotta dall'art. 16, D.L. n. 201/2011 non si applica alle unità in uso a soggetti affetti da patologie che richiedono l'utilizzo permanente delle medesime.

<i>quinquies</i>)	
Tassa sulla pubblicità sulle gru (art. 3, comma 16- <i>sexies</i>)	L'imposta comunale sulla pubblicità sarà estesa, con apposito decreto del MEF, al marchio , apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione dei beni, sulle gru mobili, sulle gru a torre adoperate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere.
Accise sul carburante utilizzato per produzione di energia elettrica e calore (art. 3- <i>bis</i> e 3- <i>ter</i>)	In caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote delle accise previste per la produzione di energia elettrica rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito D.M., con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia elettrica continuano ad applicarsi i vecchi coefficienti (Deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 marzo 1998, n. 16), ridotti nella misura del 12%. Introdotte, inoltre, con decorrenza 1° giugno 2012 ulteriori modifiche in materia di accise; chiarito anche l'ambito di applicazione dell'esenzione per i carburanti la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca (n. 3 della tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995).
Scadenze fiscali di agosto (art. 3- <i>quater</i>)	Gli adempimenti fiscali e il versamento delle imposte e delle ritenute (articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997), che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
Imposta sui voli degli aerotaxi (art. 3- <i>sexies</i>)	Viene istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a 100 euro in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a 200 euro in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore.
Tassa sugli aeromobili privati (art. 3- <i>sexies</i>)	Riscritta completamente la tassa sugli aeromobili introdotta dal D.L. n. 201/2011 (art. 16). Ora la tassa è così strutturata: a) aeroplani con peso massimo al decollo: 1) fino a 1.000 kg: 0,75 euro al kg; 2) fino a 2.000 kg: 1,25 euro al kg; 3) fino a 4.000 kg: 4 euro al kg; 4) fino a 6.000 kg: 5 euro al kg; 5) fino a 8.000 kg: 6,65 euro al kg; 6) fino a 10.000 kg: 7,10 euro al kg; 7) oltre 10.000 kg: 7,55 euro al kg; b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50%; c) alianti, motoalianti e aerostati: 450 euro.

	Vengono, poi, previste, in maniera dettagliata, le esenzioni e le decorrenze delle nuove norme.
Delibere comunali addizionali IRPEF (art. 4, commi 1 e 1- <i>quinqües</i>)	Confermato l'anticipo dal 31 dicembre al 20 dicembre del termine entro il quale le delibere di variazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF devono essere pubblicate sul sito del MEF affinché queste variazioni possano avere effetto dal 1° gennaio dell'anno della loro pubblicazione (art. 14, comma 8, D.Lgs. n. 2/2011). Inoltre, viene ora previsto che a decorrere dall'anno 2012, entro 30 giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i Comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it
Esenzioni per la cedolare secca (art. 4, comma 1- <i>bis</i>)	Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
IMU (art. 4, commi 1- <i>ter</i> , 5 e 12- <i>quinqües</i>)	Molteplici sono le modifiche alla disciplina IMU. In particolare: • vengono esentati i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, comma 3-<i>bis</i>; D.L. n. 557/1993), ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT; • gli immobili esenti dall'IMU sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute; • l'esclusione tra le aree fabbricabili dei sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali terreni vale per quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (art. 1, D.Lgs. n. 99/2004), iscritti nella previdenza agricola (art. 2, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 504/1992); • l'abitazione principale viene ridefinita come l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; • la base imponibile è ridotta del 50%: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10, D.Lgs. n. 42/2004); b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (D.P.R. n. 445/2000). Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- il moltiplicatore per i terreni agricoli passa da 130 a 135. Inoltre, il moltiplicatore è pari a 110 per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, comma 3-*bis*, D.L. n. 557/1993), per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali accatastati con la recente sanatoria è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con un D.P.C.M., da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni;
- i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1, n. 99/2004 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000 euro e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 6.000 euro e fino a 15.500 euro;
 - b) del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro;
 - c) del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro;
- per le unità immobiliari, appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992) non si applicano la riserva della quota di imposta prevista a favore dello Stato;
- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista a favore dello Stato;
- non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio;
- a decorrere **dal 1° dicembre 2012**, è possibile versare l'imposta **anche tramite apposito bollettino postale**;

- per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'IMU è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dall'art. 13, D.L. n. 201/2011; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata;
- per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in **tre rate** di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari a 1/3 dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dall'art. 13, D.L. n. 201/2011, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. Sempre per l'anno 2012, in alternativa, i contribuenti possono optare per il pagamento del 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni base, in due rate da corrispondere rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre;
- con uno o più D.P.C.M., da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'IMU, nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dall'art. 13, D.L. n. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;
- entro il 30 settembre 2012, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;
- i soggetti passivi devono presentare la **dichiarazione** entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando un apposito modello che verrà approvato. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il decreto verranno altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili;
- per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012;
- a decorrere dal 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito del MEF. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;
- ai soli fini IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta

	in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Imposta di scopo (art. 4, comma 1-<i>quater</i>)	A decorrere dall'applicazione dell'IMU (quindi dal 1° gennaio 2012), l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo.
Imposta di soggiorno (art. 4, comma 2-<i>bis</i>)	I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con apposito regolamento, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di 1,50 euro, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30%. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
Immobili di interesse storico artistico	Oltre alla riduzione al 50% della base imponibile IMU, per gli immobili di interesse storico o artistico sono previste altre novità: • è stata abolita la disposizione (art. 2, comma 5, D.L. n. 16/1993) che prevedeva, per l'ICI, che per gli immobili di interesse storico

(art. 4, commi 5-<i>ter</i>, 5-<i>quater</i>, 5-<i>sexies</i> e 5-<i>septies</i>)	o artistico, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, gli appositi moltiplicatori (a tale proposito è stata eliminata anche l'altra norma - art. 11, comma 2 legge n. 413/1991 – che, sempre per tali immobili, prevedeva la determinazione del reddito l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato); • in caso di immobile locato, la riduzione percentuale di abbattimento del canone di locazione è dal 35% (art. 37, comma 4-<i>bis</i> TUIR) • per gli immobili posseduti da imprese o da enti non commerciali, il reddito medio ordinario è ridotto del 50% e non si applica l'aumento di un terzo nel caso in cui siano a disposizione (art. 41 TUIR); inoltre, per gli immobili posseduti da imprese e da queste locati qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 35% risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare, il reddito, sempre per le imprese, è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione; • le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
Slittamento delle novità ex D.L. n. 138/2011 sulle cooperative (art. 4, comma 5-<i>quinqüies</i>)	Le nuove disposizioni in materia di cooperative introdotte dal D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011 (art. 2, commi 36-<i>bis</i> e 36-<i>ter</i>) si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 148.
Zone colpite dal sisma del 9 aprile 2009 (art. 4, comma 5-<i>octies</i>)	I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. Tali fabbricati sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'IMU, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità.
Modifiche alla deducibilità dei canoni di leasing (art. 4-<i>bis</i>)	Introdotte alcune modifiche alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei canoni di leasing. In particolare, per i lavoratori autonomi, a deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al relativo coefficiente e comunque con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 se lo stesso ha per oggetto beni immobili. (in precedenza la condizione stabiliva "a condizione che la durata del contratto non sia

	non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ..."). Stessa regola vale per gli autoveicoli e i motocicli (art. 54, comma 2 TUIR). Per le imprese, viene previsto che (art. 102, comma 7, TUIR) per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per gli autoveicoli motocicli, camper, ecc. (art. 164, comma 1, lettera b, TUIR), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al relativo coefficiente.
Consultazione banche dati catastali (art. 6, commi 5-<i>sexies</i> e 5-<i>undecies</i>)	Per la consultazione telematica della banca dati ipotecaria gestita dall'Agenzia del Territorio i tributi appositamente previsti (tabella allegata al D.Lgs. n. 347/1990) sono ridotti del 10%. Sono inoltre rivisti alcuni importi dei tributi dovuti.
Contributo unificato (art. 6, comma 5-<i>duodecies</i>)	La norma che prevede l'esenzione dell'imposta di bollo per gli atti e procedimenti soggetti a contributo unificato (art. 18, D.P.R. n. 115/2002), si interpreta nel senso che, fra gli atti antecedenti, necessari o funzionali al processo, non sono comprese le trascrizioni, le annotazioni di domande giudiziali, nonché le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali, ivi compresa la trascrizione del pignoramento immobiliare. Per tali atti rimane invariata la disciplina sull'imposta di bollo.
Trascrizione di atti costitutivi di vincolo (art. 6, comma 5-<i>quaterdecies</i>)	Nel Codice civile viene introdotto l'art. 2645-<i>quater</i> secondo il quel si devono trascrivere, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative.

Cancellazione automatica ipoteche (art. 6, comma 5- <i>quinquiesdecies</i>)	A decorrere dal 2 maggio 2012, la cancellazione automatica delle ipoteche si esegue anche con riferimento alle ipoteche iscritte da oltre 20 anni e non rinnovate ai sensi dell'articolo 2847 c.c.. Per tali ipoteche il creditore, entro 6 mesi dalla data in cui ne ha ricevuto richiesta da parte del debitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e salvo che ricorra un giustificato motivo ostativo da comunicare al debitore medesimo, trasmette al conservatore la comunicazione attestante la data di estinzione dell'obbligazione ovvero l'insussistenza di ragioni di credito da garantire con l'ipoteca. Per le richieste ricevute prima del 2 maggio 2012, il termine di sei mesi decorre dalla medesima data. Il conservatore procede d'ufficio alla cancellazione dell'ipoteca, senza alcun onere per il debitore, entro il giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione.
Deducibilità costi da reato (art. 8, commi 1-3)	Nella determinazione dei redditi soggetti alle imposte sui redditi (art. 6, comma 1, T.U.I.R.) non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 424 c.p.p. o, in base alle modifiche inserite con emendamento, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 424 c.p.p. ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 157 c.p.. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'art. 529 c.p.p. compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi (art. 14, comma 4-<i>bis</i>, legge n. 537/1993).
Soggetti che non emettono gli scontrini fiscali (art. 8, comma 8)	Al posto della segnalazione di chi non emette gli scontrini o le ricevute, viene ora previsto che le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambito dell'attività di pianificazione degli accertamenti, possono tener conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi.
Obbligo di registrazione telematica dei contratti di locazione (art. 8, comma 10- <i>bis</i>)	L'obbligo di eseguire la registrazione dei contratti di locazione esclusivamente in via telematica riguarda i soggetti in possesso di almeno 10 unità immobiliari (in precedenza il limite era fissato a 100). L'obbligo di registrazione telematica dei contratti riguarda anche gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari (art. 10, comma 1, lettera d-<i>bis</i>) D.P.R. n. 131/1986).
Accertamento esecutivo	Confermate le modifiche introdotte agli accertamenti esecutivi (art. 29, D.L. n. 78/2010). Inoltre, con gli emendamenti viene

(art. 8, commi 12 e 12- <i>bis</i>)	previsto che, l'intimazione ad adempiere al pagamento va inserita anche negli atti relativi al mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva nel caso di conciliazione giudiziale (art. 48- <i>bis</i> , D.Lgs. n. 546/1992), nonché in caso di definitività dell'atto di accertamento impugnato.
Imposta di bollo sui valori scudati (art. 8, commi 13, 14, 15 e 16, lettere. a, b, c, d)	Confermate le modifiche alla nuova imposta di bollo sui valori scudati (art. 19, D.L. n. 201/2011). Con gli emendamenti, però, viene previsto che: • il versamento slitta dal 16 febbraio al 16 luglio (nella versione originaria del decreto lo slittamento era al 16 maggio), • nel caso in cui, nel corso del periodo d'imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l'imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione.
Tassazione immobili all'estero (art. 8, comma 16, lettere e, f, g)	Confermate le modifiche alla nuova imposta patrimoniale dello 0,76% per gli immobili all'estero (art. 19, comma 15, D.L. n. 201/2011). Però, ora viene previsto che: • la determinazione del valore dell'immobile, ai fini dell'imposta, è fatta sulla base del valore catastale come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale. • per gli immobili sottoposti alla nuova tassazione non si applicano le regole previste ai fini IRPEF per gli immobili situati all'estero (art. 70, comma 2, TUIR).
Modulo RW (art. 8, comma 16- <i>bis</i>)	La compilazione del modulo RW di UNICO non va fatta per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.
Imposta straordinaria sui valori scudati (art. 8, comma 16- <i>ter</i>)	L'imposta straordinaria pari al 10 per mille dovuta, per il solo anno 2012, per le attività finanziarie oggetto di emersione si applica solo a quelle che dal 1° gennaio 2011 al 6 dicembre 2011 , sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse (art. 19, comma 12, D.L. n. 201/2011). L'intermediario presso il quale il prelievo è stato effettuato provvede a trattenere l'imposta dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l'emersione o riceve provvista dallo stesso contribuente, anche in caso di estinzione del rapporto acceso per effetto della procedura di emersione.
Depositi IVA (art. 8, comma 12- <i>bis</i>)	La norma che prevede l'esenzione dal pagamento dell'IVA per le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso, ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni (art. 50- <i>bis</i> , comma 4, lettera h), D.L. n. 331/1993), si interpreta nel senso che tali prestazioni di servizi, relative a beni consegnati al

	depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto. Inoltre, sono abrogate le disposizioni che prevedono: • l'onere per i gestori di depositi fiscali di tabacchi di dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni (art. 1, comma 96 legge n. 296/2006); • la gestione in forma societaria o consortile dei depositi fiscali locali di tabacchi (art. 1, comma 97 legge n. 296/2006).
Distributori di carburante con esercizio di rivendita di tabacchi (art. 8, comma 22-<i>bis</i>)	Modificata la norma, introdotta dalla manovra d'estate 2011 (art. 28, comma 8, lettera b, D.L. n. 98/2011) che prevede la possibilità per gli impianti di distribuzione dei carburanti, di esercitare l'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq. In tale ultimo caso, con le modifiche apportate è previsto che ci sia la condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq.
Controlli doganali (art. 9, commi 1, 2-<i>ter</i>, 3-<i>bis</i> e 3-<i>sexies</i>)	Con le modifiche inserite con emendamento, tra le altre cose, viene previsto che: • l'obbligo di riportare nella bolletta di pagamento rilasciata ai consumatori finali i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica; • gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione, diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla notifica e, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere entro il termine di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, devono anche espressamente recare l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane. L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di accertamento, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione; • l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui sopra, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione

	a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto, come trasmesso all'agente della riscossione tiene luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui sopra, l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso (art. 50, D.P.R. n. 602/1973); • a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con gli atti di cui sopra sono maggiorate degli interessi di mora. All'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive; • la dilazione del pagamento (art. 19, D.P.R. n. 602/1973), può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.
Giochi pubblici (art. 10, commi 2-9-<i>octies</i>)	In materia di giochi pubblici, in aggiunta a quanto già riportato nel decreto originario, viene previsto che: • i versamenti dei soggetti che operano nella filiera dei giochi vanno fatti con modalità che assicurino la tracciabilità (quindi non in contanti); • chiunque, a vario titolo ed anche dall'estero, gestisce concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi pronostici o scommesse; • le gare per dare le concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo gara vanno bandite entro il 1° gennaio 2013 (il termine era precedentemente fissato al 30 giugno 2012); • tra i nuovi giochi che potranno essere introdotti è previsto un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 38% della raccolta nazionale ad imposta e con destinazione a montepremi del 50% della raccolta nonché delle vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non rimosse nei termini di decadenza previsti dal regolamento di gioco; • sono di competenza del TAR Lazio le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro; • a decorrere dal 1° gennaio 2013 il prelievo erariale sul gioco del bingo, il montepremi e il compenso per il controllore centralizzato sono fissati nella misura, rispettivamente, dell'11%, di almeno il 70% e dell'1% del prezzo di vendita delle cartelle; • con l'obiettivo del riordino del settore del gioco, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato bandisce con immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la selezione dei soggetti che raccolgono le scommesse.

Il rub unico de giudic triba i p 12, ma 4 b)	Viea b tu to l rub u co a n na d o p n nt b c n b e u d c g d p d b g b b t u a b b u o e in b a b n p a m e f u r b i p n b b n n i b p b e g o n e i o p n b d a n n e b a e t a in b b a d d e a a n g d a n n a. l p n b b o m b b a e i n e t b r o b u o e n d a p v a a a t h a d i b b a q f i c a e t i d e c n i t b a e n o m a t i a p r t i e d a l o e b d b l 3 a g e b d , e o i b l b r u b u o d b b g b o g t o n t u b d e l p n g g c o p p i t b i a a b b p b i n c e d p a n z a d e r i b a b a o d p p g i c m p b m n b a r e e i b b r u b u n i c o e d l a n i t a a g a a A d o e b d 3 l b o u o e e p u b a a t n , e b l n d i g e a o , a l b i b a b g o d p d d e a g u s t i z i a t r i b u t a r i a .
--	---